

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22472 Anno 2016

Presidente: FIANDANESE FRANCO

Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udiienza: 12/05/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da

BARILARO FRANCESCO, nato il 15/01/1957, avverso l'ordinanza del 18/08/2015 della Corte di Appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Gialanella, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 18/08/2015, la Corte di Appello di Genova, su ricorso proposto dal Pubblico Ministero, in riforma del decreto pronunciato in data 26/03/2013 dal Tribunale di Imperia, applicava a BARILARO Francesco la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di dimora nel comune di Bordighera, per anni tre.

2. Contro il suddetto decreto, il BARILARO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. LA VIOLAZIONE DELL'ART. 521 COD. PROC. PEN. in quanto, a fronte di una richiesta effettuata dalla Procura della Repubblica di pericolosità generica [ex art. 4/1 lett c) dlgs 159/2001], la Corte aveva applicato la misura sulla base di una

mai contestata pericolosità qualificata ossia indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. ex art. 4 lett. a) dlgs cit.;

2.2. MOTIVAZIONE INESISTENTE – APPARENTE: sostiene la difesa che la Corte aveva ancorato il giudizio di pericolosità a due procedimenti penali di cui uno ancora in corso (conclusosi con assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) ed un altro già definito con sentenza di assoluzione passata in giudicato.

Erroneamente, quindi, la Corte aveva ritenuto la pericolosità del proposto sulla base di procedimenti penali che si erano conclusi in modo a lui favorevoli.

Con memoria depositata il 20/04/2016, il difensore ha ulteriormente illustrato il suddetto motivo.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Antonio Gialanella, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 521 COD. PROC. PEN.: la censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate.

1.1. In punto di fatto, ecco cosa scrive la Corte territoriale nel decreto impugnato: «Sollecitato da una proposta dei CC di Imperia del 18/8/2011, il Procuratore della Repubblica di Sanremo, in data 28/8/2012, ha chiesto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni cinque con obbligo di dimora nel Comune di Bordighera nei confronti di Barilaro Francesco, definito nella parte iniziale della domanda "uno degli elementi di spicco, nel ponente ligure, dell'organizzazione criminale nota come "ndrangheta". Il ricorso è argomentato innanzitutto con la trascrizione di un lungo passo di altro provvedimento del Tribunale di Imperia (del quel non si indicano gli estremi, Ma lo si riferisce ad una "procedura di prevenzione riguardante il genero Pellegrino Giovanni ed altri"), nel quale si raccontano una serie di atti minatori posti in essere diverse persone, in una occasione in compagnia del Barilaro, che viene così definito d ricorrente "inserito in un contesto criminale di particolare allarme sociale, nei quali sono maturate minacce ad assessori comunali, ad appartenenti alle forze dell'ordine e un giornalista", referente "su Bordighera e dintorni di tale gruppo di persone". Il ricorrente ricorda poi che tali fatti hanno portato allo scioglimento del Consiglio Comunale di Bordighera "per condizionamento di tipo mafioso", provvedimento pare annullato successivamente dal giudice amministrativo, Il P.M. ricorrente richiama poi un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal G.I.P. di Genova, e confermata dal tribunale del Riesame, nei confronti del Barilaro e di altri, quali

indagati del reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché ritenuti capi del "locale di Ventimiglia", articolazione territoriale della "ndrangheta" operante in Liguria e collegata con "le strutture organizzative della medesima compagine insediate in Calabria". Ciò premesso, il P.M. conclude deducendo che il Barilaro sarebbe "abituale dedito a traffici delittuosi", dai quali trarrebbe abituale i mezzi di sostentamento: agli dunque rientrerebbe nella categoria dei "soggetti previsti dall'art. 4 c.1 lett. c del D.L.vo 159/2011", attualmente pericoloso. Il Tribunale di Imperia, con decreto del 26/3/2013 rigettava la richiesta con una scarsa argomentazione, che muove dall'affermazione secondo cui la pericolosità del Barilaro deriverebbe solo dalla sua asserita appartenenza alla Ndrangheta, circostanza allo stato esclusa dalla decisione di primo grado, non ancora definitiva, del G.I.P. di Genova che, in giudizio abbreviato, ha assolto tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. per la costituzione della "ndrangheta" in Liguria, perché il fatto non sussiste. Quanto alle condotte minatorie poste in essere nel ponente, che coinvolgono anche il Barilaro, il Tribunale di Imperia le ha considerate irrilevanti o meglio non apprezzabili perché "non ne è stato indicato l'esito". Ha interposto ricorso ex art. 10 D.L.vo 159/2001 il P.M. censurando innanzitutto il decreto del Tribunale di Imperia per avere ritenuto il giudizio penale di merito a carico del Barilaro come pregiudiziale rispetto alla valutazione di pericolosità di competenza del giudice della prevenzione. Richiamando i principi giurisprudenziali che valorizzano l'autonomia della valutazione ai fini preventivi, il P.M. ha poi letteralmente ricopiato la domanda proposta al Tribunale, chiedendo a Questa Corte l'applicazione nei confronti del Barilaro della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni cinque con obbligo di dimorare nel comune di Bordighera, in riforma del citato decreto del tribunale di Imperia. Come si è detto, la domanda deduce formalmente e letteralmente, la pericolosità del Barilaro, anche in questa sede, sul presupposto che costui sarebbe "abituale dedito a traffici delittuosi", dai quali trarrebbe abituale i mezzi di sostentamento: agli dunque rientrerebbe nella categoria dei "soggetti previsti dall'art. 4 lett. c del D.L.vo 159/2011", attualmente pericoloso. Nulla comunque si dice delle condizioni di vita del Barilaro, di dove tragga i mezzi di sostentamento, ecc., vale a dire di tutte quelle circostanze che potrebbero dimostrare la cosiddetta "pericolosità sociale generica" prevista dall'art. 1 lett. a) e b), richiamato espressamente dall'art. 4 lett. c), del D.L.vo 159/2011, che il ricorso rappresenta letteralmente come il titolo della domanda. E invece tutte le circostanze di fatto indicate nella proposta dei CC, nella richiesta del P.M. e nel ricorso a questa Corte, rappresentano il Barilaro come appartenente alla Ndrangheta del ponente ligure. Poiché è onere del giudice qualificare le domande delle parti, si deve innanzitutto concludere che la domanda, formulata in termini non corretti con il richiamo all'art. 4 lett. c) del

D.L.vo 159/2011, in realtà deduce la pericolosità specifica del Barilaro quale "indiziato di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p.».

1.2. In punto di diritto, vanno ribaditi i seguenti consolidati principi:

- il principio di correlazione tra contestazione e pronuncia si applica anche nel procedimento di prevenzione: Cass. 28638/2008 Rv. 240611;
- pur dovendo l'avviso di convocazione davanti al tribunale contenere la specifica indicazione della misura di cui è stata richiesta l'applicazione e degli elementi dai quali si possa desumere la pericolosità sociale, è tuttavia possibile, in presenza di specifici elementi contestati, ritenere la pericolosità generica in luogo di quella qualificata (e viceversa), originariamente ipotizzata, non comportando ciò alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione: Cass. 25701/2006 Rv. 234847; Cass. 11494/2009, Rv. 243494;
- nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato: Cass. 32032/2013 Rv. 256451; Cass. 29966/2013 Rv. 256415.

In sostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non si ha violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen.:

a) in presenza di specifici elementi contestati;

b) quando, gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato e su di essi questi abbia avuto modo di difendersi.

La suddetta disciplina, come si può notare, è del tutto in linea con la giurisprudenza elaborata in tema di art 521 cod. proc. pen.

Infatti, anche nel processo penale ben può il giudice, in sede di decisione - ove sussistano i suddetti presupposti (contraddittorio sul fatto acquisito alla dialettica processuale) - ritenere che il fatto contestato sia in realtà inquadrabile in una diversa fattispecie incriminatrice, in quanto il potere di "riqualificazione" è da sempre ritenuto contenuto essenziale del potere giurisdizionale di sussumere un determinato fatto entro una determinata fattispecie normativa.

Come, quindi, è stato osservato «nel settore specifico delle misure di prevenzione è evidente che il "fatto" su cui va garantito il contraddittorio è qui rappresentato dagli "accadimenti idonei a sostenere la valutazione di pericolosità" che vanno introdotti nel procedimento già in sede di formulazione della proposta ed in relazione ai quali il soggetto è chiamato a controdedurre. La

tipologia di pericolosità (qualificata o generica) che da tali accadimenti può essere desunta altro non è che il frutto di una valutazione (parte prognostica del giudizio, tipica del settore in questione) e pertanto si raccorda a una "qualificazione giuridica" delle conseguenze dell'agire del soggetto, per come ricostruito. Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" circa la realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le categorie di pericolosità. È evidente pertanto che anche nel procedimento di prevenzione, una volta introdotti gli elementi fattuali che caratterizzano il percorso di vita del soggetto ed una volta assicurato lo sviluppo del contraddittorio su tali elementi il giudice ben può ritenere - senza alcuna violazione dei diritti difensivi - che la "categoria normativa" di pericolosità in cui inquadrare il soggetto sia diversa da quella originariamente ipotizzata, proprio facendo applicazione del generale principio cui è sottesa la formulazione dell'art. 521 cod. proc. pen., comma 1»: Cass. 32032/2013 cit.

1.3. Alla stregua dei suddetti principi di diritto, valutata la motivazione addotta dalla Corte territoriale sul punto, la medesima non si presta ad alcuna censura in quanto, come risulta dalla stessa richiesta di applicazione della misura di prevenzione effettuata dal Procuratore della Repubblica di Sanremo, in data 28/8/2012, su proposta dei Carabinieri di Imperia del 18/8/2011, in essa erano già presenti tutti gli elementi fattuali che indicavano il Barilaro come "uno degli elementi di spicco, nel ponente ligure, dell'organizzazione criminale nota come "ndrangheta": su tale fatto, quindi, ritualmente introdotto nella dialettica processuale e sul quale lo stesso tribunale si pronunciò espressamente (avendo negato la pericolosità del Barilaro dal fatto che era stato assolto nei processi in cui era stato imputato per l'art. 416 bis cod. pen.), il proposto ebbe la possibilità di difendersi fin dal primo grado di giudizio e, successivamente, anche nel giudizio di appello.

Pertanto, nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è ipotizzabile nel caso di specie, in quanto, correttamente, la Corte ha qualificato la richiesta ex art. 4 lett. a) dlgs 159/2011 sulla base di fatti introdotti nel procedimento fin dalla richiesta di applicazione della misura di prevenzione e sui quali, quindi, il proposto ebbe modo di difendersi anche con successo, essendo stata, in primo grado, la richiesta del Pubblico Ministero respinta dal tribunale.

2. MOTIVAZIONE INESISTENTE – APPARENTE: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata.

Sul punto, premesso che, in questa sede, è ammissibile solo la deduzione delle violazioni di legge (fra cui, indubbiamente, anche la motivazione inesistente o apparente), resta ben poco da dire.

La Corte territoriale, infatti, con una motivazione puntuale, congrua ed aderente agli evidenziati elementi fattuali, ha spiegato le ragioni per cui il materiale probatorio era ampiamente sufficiente a far ritenere fondata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, in quanto il medesimo conclamava lo stato di pericolosità sociale attuale del Barilaro.

La difesa, in questa sede, come unico argomento, ha sostenuto che la pericolosità non si poteva desumere da procedimenti che si erano conclusi in modo favorevole al proposto.

Ma, sul punto, va replicato che il procedimento di prevenzione è indipendente da quello penale e segue una sua differente logica per la quale gli indizi (ossia elementi fattuali che abbiano un loro preciso riscontro) che non sono ritenuti sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità, possono diventarlo per l'affermazione della pericolosità sociale e, quindi, per l'applicazione della misura di prevenzione, come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «nel giudizio di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 n. cod. proc. pen. né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti»: Cass. 49853/2013 Rv. 258939; Cass. 20160/2011 Rv. 250278.

Infatti, tra il procedimento di prevenzione ed il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato; sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia, salva l'opportuna disposizione di coordinamento e di economia investigativa.

In particolare, quanto ai rapporti fra il processo penale ex art. 416 bis cod. pen. (che ha ad oggetto "la partecipazione dell'imputato all'associazione criminale) ed un procedimento di prevenzione (che ha ad oggetto, invece, "l'appartenenza" del proposto alle associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.), questa Corte ha reiteratamente ritenuto che «gli elementi che sostengono il convincimento del giudice circa l'appartenenza di un soggetto ad una delle

associazione criminose di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575 possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie le quali, ancorché inidonee a dar luogo ad un giudizio di certezza ovvero di elevata probabilità dei fatti, consentano tuttavia di giustificare in termini di normale probabilità l'appartenenza suddetta; ne deriva che ove gli indizi derivino da una chiamata in correità, non è necessario che questa possieda i requisiti indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. in quanto, ove non sia "ictu oculi" inattendibile o smentita da elementi contrari, costituisce di per sé un elemento che, se pur incapace di fornire la prova della responsabilità penale del chiamato, è tuttavia idoneo a dimostrare in termini di probabilità il fatto a lui attribuito in sede di prevenzione»: Cass. 1976/1998 Rv. 211908; Cass. 5786/1999 Rv. 215117; Cass. 1120/1997 riv 208005; Cass. 16783/2010 riv 246943; Cass. 19943/2012 riv 252841.

Ed è ciò che ha fatto, nello specifico, la Corte territoriale, la quale, sulla base di una puntuale disamina proprio di quelle sentenze di assoluzione invocate dalla difesa, ha tratto inoppugnabili elementi fattuali ampiamente sufficienti per l'applicazione della misura di prevenzione.

Si tratta di motivazione nella quale non sono ravvisabili i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente in quanto gli argomenti adottati dalla Corte non possono essere ritenuti apparenti come, in modo del tutto generico, ha sostenuto la difesa.

3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p., per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso e

CONDANNA

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/05/2016